

Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico

Il 10 giugno 2011 il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore delle nuove disposizioni legali sul finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico al 1° gennaio 2012. La riforma intende garantire la sicurezza finanziaria di queste casse pensioni introducendo un modello finanziario basato su un obiettivo di copertura differenziato e prescrivendo agli istituti il raggiungimento di un grado di capitalizzazione dell'80 per cento entro 40 anni. Le casse dovranno inoltre essere rese indipendenti dall'amministrazione sul piano giuridico, organizzativo e finanziario. Per l'attuazione dei necessari adeguamenti, le casse avranno tempo fino alla fine del 2013.

Peculiarità degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico nel diritto vigente

Il principio generalmente applicato per il finanziamento del secondo pilastro è il sistema di capitalizzazione completa. Gli istituti di previdenza gestiti secondo questo sistema devono garantire che il loro patrimonio copra interamente gli impegni assicurativi, sia verso i beneficiari di rendita sia verso gli assicurati attivi. Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico (p.es. i Cantoni o i Comuni) fanno eccezione. Per essi, il diritto vigente prevede infatti la possibilità della capitalizzazione parziale. In altre parole, queste casse pensioni possono non essere completamente capitalizzate e disporre quindi di un patrimonio che copre soltanto parzialmente gli impegni. Il sistema di capitalizzazione parziale può tuttavia essere applicato soltanto se sono soddisfatte alcune condizioni, prima tra tutte l'esistenza di una garanzia dello Stato.

Un'altra particolarità di questi istituti è che i loro regolamenti possono essere emanati dall'ente di diritto pubblico medesimo. Si tratta di un'ulteriore eccezione al principio generale prevalente nella previdenza professionale, che assegna questo compito all'organo supremo dell'istituto, costituito pariteticamente da rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti.

Nel dicembre del 2010, il Parlamento ha votato nuove regole per gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico. Eccone gli elementi principali.

Introduzione di un modello finanziario basato su un obiettivo di copertura differenziato

Il mantenimento di un obiettivo di copertura differenziato è la condizione minima che gli istituti a capitalizzazione parziale dovranno in futuro adempiere per non pregiudicare la loro sicurezza finanziaria. Secondo questo modello, ogni istituto dovrà sorvegliare l'evoluzione dei suoi tassi di copertura. Ricordiamo che con questo termine si intende il rapporto tra il patrimonio e gli impegni della cassa pensioni ($T = P / I$).

Il modello prevede due tassi di copertura. Il primo, detto «globale», è stabilito in base agli impegni complessivi dell'istituto. Per fare un esempio schematico, se il patrimonio ammonta a 800 milioni, gli impegni verso gli assicurati attivi a 600 milioni e quelli verso i pensionati a 400 milioni, il tasso di copertura globale è dell'80 % ($800 / [600 + 400]$), poiché è considerata la totalità degli impegni. Il secondo, il cosiddetto «tasso di copertura degli assicurati attivi», misura la copertura residua degli impegni verso gli assicurati attivi dopo che quelli verso i pensionati sono stati coperti al 100 per cento. Tornando al nostro esempio schematico, il tasso di copertura degli assicurati attivi è del 67 per cento ($[800 - 400] / 600$), poiché gli impegni verso i beneficiari di rendita sono dedotti dal patrimonio prima di calcolare il rapporto tra quest'ultimo e gli impegni verso gli assicurati attivi.

L'applicazione di questo modello finanziario implica il mantenimento dei due tassi di copertura. In caso contrario gli istituti sono tenuti a prendere misure adeguate.

Raggiungimento di una capitalizzazione dell'80 per cento entro 40 anni

Anche se il modello summenzionato garantisce una certa stabilità, si è voluto stabilire un obiettivo di copertura concreto: gli istituti di previdenza con un tasso di copertura globale inferiore all'80 per cento dovranno prendere provvedimenti per raggiungere questa soglia entro 40 anni.

Approvazione del piano di ricapitalizzazione da parte dell'autorità di vigilanza

Alle condizioni precedentemente descritte, gli istituti di previdenza potranno mantenere il sistema di capitalizzazione parziale, se avranno l'approvazione dell'autorità di vigilanza. Per richiederla dovranno disporre di una garanzia dello Stato e di una strategia di finanziamento, la cui fondatezza dovrà essere verificata dall'autorità di vigilanza.

Autonomia degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico

Oltre agli aspetti finanziari di cui sopra, la riforma prevede elementi rilevanti sotto il profilo istituzionale. Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico andranno infatti resi autonomi dall'amministrazione sotto il profilo giuridico, organizzativo e finanziario.

Dato che l'adattamento a queste nuove disposizioni richiederà un certo periodo, il Consiglio federale ha deciso di rinviare l'entrata in vigore al 1° gennaio 2014. Gli istituti interessati disporranno così del tempo necessario per conformarsi agli articoli specificamente concernenti questi aspetti.

Modifica dell'OPP 2

Le nuove disposizioni legali prevedono la delega di competenze legislative al Consiglio federale per quanto concerne gli aspetti tecnici relativi ai fondi liberi e al trattamento delle riserve in caso di liquidazione parziale. Il Consiglio federale ha fatto uso di questa competenza integrando le necessarie modifiche e aggiunte nell'OPP 2 (art. 27g cpv. 1^{bis}, art. 44, allegato all'art. 44 e abrogazione dell'art. 45).

Informazioni

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Comunicazione, 031 322 91 95, kommunikation@bsv.admin.ch